



Studio Annalise Keating

Caso n. 3 del 21.10.2021

Gruppo: Boerio

Componenti del gruppo: Elena Boerio, Camilla Cafagna, Lorenzo Gentile, Elisa Goetz

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso: In risoluzione del primo dei quesiti a noi sottoposti dall'assistito, in base alle circostanze intorno alle quali si è sviluppato l'episodio, sottolineando che si tratti di un reato commissivo di pericolo, ovvero una categoria di reati per cui il legislatore anticipa la tutela, reprimendo comportamenti che mettono in pericolo la vita o l'integrità di un numero indefinito di persone, risulta fondamentale rilevare l'atteggiamento soggettivo dell'agente. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Penale, 18 febbraio - 6 aprile 2021, n. 13007 afferma che la fattispecie di cui all'articolo 423 c.p. si rilevi nel momento in cui "sussista in capo all'agente la volontà di cagionare un evento lesivo o [...] la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui", quando, in poche parole, sussista dolo. Non è il nostro caso: in capo al nostro cliente pende non un reato doloso bensì un reato colposo, riconducibile quindi, secondo la medesima sentenza sopracitata, alla fattispecie di cui all'art. 449 c.p. che si configura "laddove l'incendio non sia in alcun modo voluto ma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente, contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline". Il nostro cliente risulta invero negligente e imprudente ma non mosso dall'intenzione di cagionare danno. Nondimeno, l'applicazione dell'art. 449 c.p. risulta ampiamente più favorevole al nostro assistito: suddetta fattispecie è punita con la reclusione da uno a cinque anni, mentre il reato doloso rilevato all'art. 423 c.p. è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Riguardo al secondo quesito, in considerazione della definizione del reato omissivo proprio, ovvero un illecito in cui il legislatore punisce il mancato compimento di un'azione giuridicamente doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza, del secondo comma dell'articolo 593 c.p. e dalla definizione di omissione di soccorso, riteniamo di fondamentale importanza l'accertamento delle circostanze: la giurisprudenza infatti specifica (Cass. Sez. IV, 3 maggio 2016, n. 39088) che il reato non si configurerà nel caso in cui il nostro cliente non abbia prestato assistenza né abbia dato immediato avviso alle autorità competenti "allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato"; in tal caso l'omissione dell'assistenza o dell'avviso, risulta inoffensiva perché non si manterrebbe la situazione di pericolo. Qualora si accertasse che il caso concreto rientri effettivamente nella fattispecie tipica la pena prevista ex art. 593 è la reclusione fino a un anno o una multa fino a euro 2.500.